REGIONE LAZIO

Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. U00334 **del** 1 AGO. 2019 **Proposta n.** 11961 **del** 05/07/2019

Oggetto:

Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra INAIL - Direzione regionale Lazio e Regione Lazio in materia di Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Estensore

DI GIULIO MERIS

Responsabile del Procedimento

DI GIULIO MERIS

Il Dirigente d'Area

A. BARCA

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra INAIL - Direzione regionale Lazio e Regione Lazio in materia di Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI

per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria che individua le strutture del Servizio Sanitario Regionale a cui compete la tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conferma la titolarità delle Regioni per uno stretto coordinamento operativo tra tutti gli Enti che hanno competenze, dirette e indirette, in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018, il Presidente Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale secondo i programmi operativi di cui al citato articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta regionale del 5.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al Dott. Renato Botti della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione dello schema di contratto;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria";
- l'atto di organizzazione n. AO G14564 del 14/11/2018 con il quale il Direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria ha conferito l'incarico alla Dott.ssa Alessandra Barca di dirigente dell'Area Promozione della Salute e Prevenzione;

VISTI

la normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ordine alla possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stabilire accordi di collaborazione per attività di interesse comune

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il D.Lgs. 38/2000 che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro;

- VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ""Codice dell'amministrazione digitale", ed in particolare l'articolo 58, comma 2 che, nell'ambito delle azioni di semplificazione, prevede che le PA possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari;

- IL D.P.C.M 21 dicembre 2007 "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (G.U. n. 31 del 06.02.2008);

- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare gli artt.: 5, comma 3, lettera e; 7, comma 1; 8, 9 e 10;

- La D.G.R.L 178/2009 e ss.mm.ii "Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 recante "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro";

- l'Accordo quadro di collaborazione sottoscritto tra il l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, il Ministero della Salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del dicembre 2015, concernente le attività congiunte nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- VISTO il Decreto del Commissario Ad Acta 24.03.2016 n. 00095 "Recepimento dell'Accordo quadro di collaborazione tra l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - il Ministero della Salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del dicembre 2015, concernente le attività congiunte nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ;

- il Protocollo d'Intesa tra INAIL Lazio e Regione Lazio in materia di Salute e sicurezza negli Ambienti di Lavoro sottoscritto il 05.07.2016 Registro cronologico Ufficiale Rogante RL n. 19368;

- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, (Rep. Atti n.156/CSR del 13 novembre 2014) prorogato al 2019, (nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4258 dell'8 febbraio 2018 concernente "Percorso di avanzamento e monitoraggio dei PRP. Rendicontazione 2017, rimodulazione 2018 e proroga 2019";

- il Piano regionale della prevenzione 2014/2018, approvato con Decreto del Commissario ad acta n. U00309 del 6 luglio 2015, come modificato ed integrato dal D.C.A. n. U00593 del 16 dicembre 2015 e prorogato al 31/12/2019 con DCA U00209 25/05/2018 "Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019. Proroga al 2019", che prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

PRESO ATTO che

- Ai sensi dell'art. 2 dell' Accordo quadro di collaborazione del dicembre 2015 tra Inail, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano lo scambio di dati tra Inail, Regioni e Provincie Autonome, nonché le attività collegate con l'attuazione dei piani regionali di Prevenzione, concordate in sede di Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del decreto legislativo 81/2008, avvengono attraverso la stipula, rispettivamente, di convenzioni e accordi;

- Il protocollo d'Intesa tra INAIL Lazio e Regione Lazio in materia di Salute e sicurezza negli Ambienti di Lavoro sottoscritto il 05.07.2016 Registro cronologico Ufficiale Rogante RL n. 19368 è andato a scadere il 5.07.2019 ed è pertanto opportuno rinnovare ed aggiornare i contenuti dello stesso;

TENUTO CONTO che

- per il pieno raggiungimento delle finalità del protocollo d'Intesa tra INAIL Lazio e Regione Lazio, per la parte regionale, non sono previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già erogate per il normale funzionamento delle Aziende Sanitarie e per l'attuazione del PRP e che l'eventuale previsione di risorse straordinarie è soggetta a specifiche valutazioni e accordi tra le parti riguardo la loro sostenibilità e fattibilità;

RITENUTO

- Necessario rinnovare ed aggiornare i contenuti del protocollo d'Intesa tra INAIL Lazio e Regione Lazio in materia di Salute e sicurezza negli Ambienti di Lavoro sottoscritto il 05.07.2016 Registro cronologico Ufficiale Rogante RL n. 19368 e scaduto il 5.07.2019;
- di approvare lo schema del "Protocollo di Intesa tra Inail Lazio e Regione Lazio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro" - allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di demandare al Direttore della Direzione "Salute e integrazione Sociosanitaria", la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e agli Uffici della Direzione l'attuazione della collaborazione così come in esso indicata;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

- di approvare lo schema del "Protocollo di Intesa tra Inail Lazio e Regione Lazio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro" - allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- di demandare al Direttore della Direzione "Salute e integrazione Sociosanitaria", la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e agli Uffici della Direzione l'attuazione della collaborazione così come in esso indicata.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Nicola Zingaretti

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'INAIL LAZIO E LA REGIONE LAZIO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

TRA

Inail – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali – Direzione regionale per il Lazio – nella persona del Direttore regionale Lazio, Antonella Onofri, nata a Pesaro (PU) il 2 Aprile 1957, C.F.: NFRNNL57D42G479A, domiciliata per la carica in Via Nomentana n. 74, 00161 Roma, P.IVA INAIL 00968951004;

E

Regione Lazio – Direzione regionale "Salute e Integrazione sociosanitario" nella persona del Direttore regionale Renato Alberto Mario Botti con sede in Via C. Colombo n. 212, 00147 Roma C.F.(Ente) 80143490581 di seguito dette anche "le Parti".

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, individua le strutture del Servizio Sanitario Regionale a cui compete la tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conferma la titolarità delle Regioni per uno stretto coordinamento operativo tra tutti gli Enti che hanno competenze, dirette e indirette, in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l'Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute

e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all'Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art.9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;

- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, (Rep. Atti n.156/CSR del 13 novembre 2014) prorogato al 2019, (nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4258 dell'8 febbraio 2018 concernente "Percorso di avanzamento e monitoraggio dei PRP. Rendicontazione 2017, rimodulazione 2018 e proroga 2019";
- la Determinazione Regione Lazio n. G04597 del 9 aprile 2018 "Gruppo di coordinamento regionale del Piano regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018. Modifica composizione gruppo";
- il Piano regionale della prevenzione 2014/2018, approvato con Decreto del Commissario ad acta n. U00309 del 6 luglio 2015, come modificato ed integrato dal D.C.A. n. U00593 del 16 dicembre 2015 e prorogato al 31/12/2019 con DCA U00209 25/05/2018 "Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019. Proroga al 2019" , nel quale si prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e attribuisce un'accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
- il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
- Le "Linee di indirizzo operative per la prevenzione "(LIOP) emanate dall'INAIL, stabiliscono gli indirizzi strategici, contabili e amministrativi entro i quali, a livello territoriale, l'Inail può operare, in sinergia con altri partner, al fine di attuare mission e obiettivi in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- La Regione Lazio, attraverso la competente Area, esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività, svolte dai Servizi PRESAL dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, in materia di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare coordina le attività che fanno capo a tali Dipartimenti con quelle degli Enti che, a vario titolo, si occupano della stessa materia, quali Inail, l'Inps, le Direzioni provinciali del lavoro e i Vigili del Fuoco;

PRESO ATTO CHE

- Ai sensi dell'art. 2 dell' Accordo quadro di collaborazione del dicembre 2015 tra Inail, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano lo scambio di dati tra Inail, Regioni e Provincie Autonome, nonché le attività collegate con l'attuazione dei piani regionali di Prevenzione, concordate in sede di Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del decreto legislativo 81/2008, avvengono attraverso la stipula, rispettivamente, di convenzioni e accordi;
- In data 5 luglio 2016 le Parti hanno stipulato un protocollo di intesa che è in scadenza il 5 luglio 2019 e pertanto si rende opportuno aggiornare i contenuti dello stesso anche in considerazione dell'evoluzione del contesto di riferimento.

CONSIDERATO CHE

- le Parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa si pongono l'obiettivo di realizzare azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell'ambito del "Sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro";
- tali azioni potranno coinvolgere anche altri soggetti istituzionali e intermedi, interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale, al fine di dare vita a una "rete" integrata di rapporti e collaborazioni, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- il coordinamento e l'integrazione delle azioni che si intendono realizzare, sia a livello di programmazione che a livello attuativo, trovano, pertanto, nel Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il luogo di confronto e sintesi, per individuare le priorità, i piani operativi e le risorse per l'attuazione e la valutazione delle politiche regionali di salute e sicurezza sul lavoro;
- la Regione Lazio - Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria e l'Inail - Direzione regionale per il Lazio riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, ritengono necessario:

- rafforzare il sistema regionale della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
- promuovere, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro; queste attività costituiscono obiettivi primari per Regione Lazio e Inail Direzione regionale Lazio, e pertanto, entrambe le Parti intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;

- i contenuti individuati nel presente Protocollo sono stati determinati attraverso la valutazione degli indirizzi programmatori nazionali di settore, indirizzi programmatori regionali e, in considerazione dell'andamento infortunistico e tecnopatico, delle mappe di rischio, dei settori di rischio maggiormente critici e delle azioni di tutela fino ad oggi realizzate.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, in merito alla regolamentazione della loro collaborazione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Finalità

Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 2

Oggetto

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro quali quelle sottoelencate:

- attuazione di progetti e di programmi in comune (formazione, assistenza e consulenza, promozione e informazione: conferenze, seminari, etc.) qualora entrambi le Parti riconoscano un interesse reciproco;
- predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore anche attraverso la standardizzazione e semplificazione delle procedure;
- scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (U.E.) 2016/679" per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione;
- informazione, formazione e addestramento da realizzare in favore dei lavoratori che operano in specifici settori a rischio;
- azioni progettuali e comunicative nell'ambito dei Piani Nazionali e regionali di settore;
- promozione e sostegno del ruolo dei RLS/RLST in considerazione della particolare funzione propositiva e centrale che la normativa affida alle rappresentanze dei lavoratori, ai fini di un miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sviluppo, implementazione e promozione di SGSL in continuità con quanto già realizzato dalla Regione Lazio.

Art. 3

Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi) nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi art. 4 e 5.

La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l'intera durata del Protocollo, da un Comitato paritetico di coordinamento composto da uguale numero di membri qualificati per parte, che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l'elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l'altro, l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dall'Accordo attuativo.

Art. 4

Accordi attuativi

Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 3;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel "prospetto di analisi preventiva" che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.

Art. 5

Impegni delle Parti

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente atto, le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui agli Accordi attuativi di cui all'art.4.

Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.

Gli eventuali oneri, da intendersi quelli a titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente atto.

Art. 6

Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 7

Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare il logo di Inail e di Regione saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.

L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 8

Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs.10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

Art. 9

Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 10

Durata

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.

Art. 11

Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

per la Regione Lazio

.....

per Inail Lazio

.....